

## IVA

---

# **Regime premiale per pagamenti tracciati: ammessi anche RIBA e MAV**

di **Fabio Garrini**



Il regime premiale che **riduce di due anni il rischio di subire contestazioni** da parte dell'Agenzia delle Entrate risulta applicabile anche nel caso in cui il contribuente effettui **incassi o pagamenti tramite RIBA e MAV**: questo è il principale chiarimento contenuto nella [risposta ad interpello 404](#) pubblicata nella giornata di ieri, 2 agosto 2022.

Nel medesimo documento si evidenzia peraltro che risulta del tutto irrilevante il fatto che il contribuente abbia **ricevuto fatture in modalità cartacea** (nel caso di specie, emesse da un contribuente che aveva aderito al regime forfettario).

### **Il regime premiale**

Quando, nel 2015, il D.Lgs. 127/2015 introdusse il **meccanismo di fatturazione elettronica** tra privati nelle forme che oggi ben conosciamo, inizialmente previsto quale soluzione facoltativa, introdusse come **incentivo** ai pionieri della trasmissione telematica delle fatture (nonché della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per i commercianti al minuto) un **consistente vantaggio in termini di protezione dagli accertamenti fiscali**: si tratta della **riduzione dei termini di decadenza** per l'emissione di avvisi di accertamento (di cui all'[articolo 57, comma 1, D.P.R. 633/1972](#) e all'[articolo 43, comma 1, D.P.R. 600/1973](#), rispettivamente per il **comparto Iva** e per quello delle **imposte dirette**) di **due anni** (la prima versione prevedeva la riduzione di un anno, poi raddoppiata).

Come precisato dal **D.M. 04.08.2016**, attuativo della disciplina in commento, la richiamata riduzione dei termini si applica **soltanto in relazione ai redditi d'impresa o di lavoro autonomo** dichiarati dai soggetti passivi.

Tale meccanismo premiale doveva però essere accompagnato da altri elementi di fedeltà fiscale, quali la **necessità di tracciare le movimentazioni finanziarie**; l'[articolo 3 D.Lgs. 127/2015](#) attribuisce infatti tale vantaggio a coloro che garantiscono *“la **tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati** relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500”*.

Come ben noto, dal 2019 la **fatturazione elettronica tra privati è divenuto un obbligo generalizzato**, ma tale disposizione premiale **non è stata abrogata** (erano previsti altri benefici, questi invece eliminati) e, di fatto, la compressione dei termini di accertamento oggi è divenuto un **riconoscimento verso quei soggetti che si impegnano a tracciare incassi i pagamenti** oltre la soglia di rilevanza di euro 500.

La franchigia fissata si è resa necessaria posto che la presenza anche di un solo incasso o pagamento **sopra soglia** comporta il venir meno del beneficio.

Il citato decreto attuativo, all'[articolo 3](#), indica anche le **modalità di pagamento ammesse**: bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità.

La questione esaminata nella risposta ad interpello in commento riguarda **l'applicabilità del regime premiale relativamente ad un contribuente che ha incassato/pagato alcune somme oltre soglia** con strumenti di pagamento che permettono chiaramente di tracciare la transazione finanziaria, pur non essendo compresi nel citato elenco: si tratta del **MAV** e della **RIBA**.

Sul punto l'Agenzia osserva come il richiamato elenco debba considerarsi **tassativo**, ciononostante ha convenuto che MAV e RIBA siano **strumenti assimilabili** a quelli elencati all'[articolo 3](#) del decreto attuativo, in quanto ne soddisfano i medesimi requisiti di tracciabilità.

D'altro canto, si deve osservare, dal punto di vista sostanziale **non avrebbe alcun senso escludere tali strumenti**, e designarne come ostativo l'uso avrebbe **compromesso per moltissimi soggetti la possibilità di accedere al regime premiale**, visto che soprattutto la **ricevuta bancaria costituisce ancor oggi uno strumento ampiamente diffuso** per gestire incassi e pagamenti con clienti e fornitori.

Si ricorda che il possesso dei requisiti deve essere comunicato nella **dichiarazione dei redditi** riguardante l'annualità per la quale si intende invocare il beneficio: la casella da barrare è RS269 in Redditi SC, RS136 in Redditi PF e Redditi SP. Secondo l'[articolo 4, comma 1](#), del decreto attuativo, la **mancata comunicazione comporta l'inefficacia della riduzione dei termini di accertamento**.

L'[interpello 404/2022](#) chiarisce poi **l'irrilevanza dell'utilizzo o meno del canale telematico** per le fatture ricevute (nella fattispecie, il contribuente ha ricevuto fatture elettroniche da fornitori che applicano il regime forfettario): infatti, **mentre l'obbligo di porre in essere transazioni finanziaria tracciabili riguarda tanto le operazioni attive quanto quelle passive, la fatturazione**

**elettronica è un requisito che riguarda i documenti emessi**, mentre la norma non richiede un'analoga verifica sui documenti relativi al ciclo passivo.